

Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 23 giugno 2006 ha deliberato due interventi relativi al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, avviando, al tempo stesso, un'ampia fase di dialogo con il sistema delle imprese e con le amministrazioni aggiudicatrici, finalizzato a definire un compiuto disegno di riforma dell'intero settore: con il primo il Governo intende differire l'entrata in vigore di alcuni istituti nuovi, introdotti dal codice, previsti ma non imposti dalle direttive comunitarie (quali il dialogo competitivo, gli accordi-quadro, le centrali di committenza), mentre con il secondo ha deliberato, in via preliminare, uno schema di decreto legislativo correttivo del predetto Codice, che contiene alcune prime limitate ed essenziali modifiche (AVVALIMENTO E APPALTO INTEGRATO), necessarie per consentirne la corretta applicazione, nelle more degli ulteriori approfondimenti che saranno svolti con le amministrazioni e gli operatori

DOPO IL 1 GENNAIO 2007 ENTRERANNO IN VIGORE

- LA NORMATIVA SULLE CENTRALI DI COMMITTENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 33;
- RELATIVAMENTE ALL'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO, SOLO IL COMMA 10 DELL'ARTICOLO 49 VIENE POSTICIPATO:

10. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria non può assumere a qualsiasi titolo il ruolo di appaltatore, o di subappaltatore

- LA NORMATIVA SUL DIALGO COMPETITIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 58;
- LA NORMATIVA SULL'ACCORDO QUADRO, LIMITATAMENTE AI SETTORI ORDINARI, DI CUI ALL'ARTICOLO 59;

SOLO PER GLI APPALTI DI LAVORI

- LA NORMATIVA SUL (CD) APPALTO INTEGRATO, DIFFERENDO L'ENTRATA IN VIGORE DEGLI ARTICOLI 3 COMMA 7, 53 COMMI 2 E 3
- LA NORMATIVA SULLA PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA DI CUI ALL'ARTICOLO 56; (bandi pubblicati dopo il 1 gennaio 2007)
- LA NORMATIVA SULLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA DI CUI ALL'ARTICOLO 57 (l'invito a presentare l'offerta è inviato successivamente al 1° gennaio 2007)

A cura di Sonia Lazzini

COMUNICATO AL Consiglio dei Ministri n.4 del 23 giugno 2006

Documenti correlati

Testo completo da stampare

La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica:

il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, alle ore 10.35 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente, prof. Romano Prodi.

Segretario, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, On. Enrico Letta.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato due interventi relativi al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, avviando, al tempo stesso, un'ampia fase di dialogo con il sistema delle imprese e con le amministrazioni aggiudicatrici, finalizzato a definire un compiuto disegno di riforma dell'intero settore.

Con tali interventi, da un lato, il Governo intende differire l'entrata in vigore di alcuni istituti nuovi, introdotti dal codice, previsti ma non imposti dalle direttive comunitarie (quali il dialogo competitivo, gli accordi-quadro, le centrali di committenza), al fine di valutare l'opportunità di introdurre eventuali modifiche ed integrazioni e di assicurare agli operatori un congruo termine per adeguarsi alle relative innovazioni. A tale scopo sarà presentato un emendamento al decreto legge di proroga dei termini in scadenza, attualmente all'esame del Parlamento.

D'altro lato, il Consiglio dei Ministri ha deliberato, in via preliminare, uno schema di decreto legislativo correttivo del predetto Codice, che contiene alcune prime limitate ed essenziali modifiche, necessarie per consentirne la corretta applicazione, nelle more degli ulteriori approfondimenti che saranno svolti con le amministrazioni e gli operatori.

su proposta del Ministro della difesa, Parisi:

- un regolamento che consente di superare i profili di inadeguatezza delle disposizioni vigenti in materia di documenti caratteristici del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri (attualmente il principale strumento per le procedure di valutazione, sia ai fini della progressione in carriera che di rilevazione della proficuità dell'impiego) e che modifica l'attuale disciplina anche in relazione alle mutate realtà di impiego del personale militare.

pagina 1 di 3

1 2 3 successiva

Documenti correlati Tipo Argomento

Audiovisivi Conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri n. 4 del 23 giugno 2006

Comunicati Convocazione Consiglio dei Ministri n. 4 del 23 giugno 2006

Provvedimenti DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Delega di funzioni al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri on. Francesco RUTELLI.

Provvedimenti DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Attribuzione del titolo di Vice Ministro, previa approvazione della relativa delega, al Sottosegretario di Stato on. Sergio D'ANTONI

Provvedimenti DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Proroga dello stato di emergenza nel territorio del comune di Tolmezzo (UD) a seguito della crisi determinatasi nel sistema di depurazione delle acque reflue.

Provvedimenti DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Proroga dello stato di emergenza nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia colpito da gravi eventi alluvionali.

Provvedimenti DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Acerra (NA) per fronteggiare l'inquinamento ambientale da diossina.

Provvedimenti **DECRETO LEGISLATIVO: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62. ESAME PRELIMINARE**

Provvedimenti DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Scioglimento del Consiglio comunale di Platì (RC), a norma dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Provvedimenti DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Scioglimento del Consiglio comunale di Casaluce (CE), a norma dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Provvedimenti DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Regolamento recante modifiche al DPR 8 agosto 2002, n. 213, concernente i documenti caratteristici del personale delle Forze armate.

Testo dello schema di decreto legislativo correttivo del codice degli appalti, oggi all'esame del consiglio dei ministri

Art. 1

Termini di efficacia

1. L'articolo 253, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2005, n. 163, è sostituito dal seguente: "Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis e 1-ter, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore, nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono inseriti i seguenti:

1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1° gennaio 2007:

1) articolo 33, commi 1 e 2, nonché comma 3 limitatamente alle parole "nonché a centrali di committenza";

- 2) articolo 49, comma 10;
- 3) articolo 58;
- 4) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari."

1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3 comma 7, 53 commi 2 e 3 e 56 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1° gennaio 2007. Le disposizioni dell'articolo 57 si applicano alle procedure per le quali l'invito a presentare l'offerta è inviato successivamente al 1° gennaio 2007."

Art. 2

Disposizioni correttive

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) all'articolo 3, comma 35, sopprimere le parole: "E del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42";
- 2) all'articolo 9, comma 2, le parole: "e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 (istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229)" sono soppresse;
- 3) all'articolo 26, comma 1, le parole "requisiti soggettivi" sono sostituite con le parole "requisiti di qualificazione";
- 4) all'articolo 40, comma 4:
 - a) alla lettera c) sostituire le parole "comma 3, lettera c) con le seguenti: "comma 3, lettera b)";
 - b) dopo la lettera f) inserire la seguente: "f-bis) le modalità per l'esercizio della vigilanza da parte del ministero delle infrastrutture sull'attività degli organismi di attestazione";
- 5) all'art. 55, comma 5, secondo periodo, la parola "lavori" è sostituita con la parola "contratti";
- 6) all'articolo 66, comma 7, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'ufficio Iscrizioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello stato.";
- 7) all'articolo 77, comma 5, le parole: "e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 (istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229) sono soppresse;
- 8) all'articolo 89, comma 2, le parole "26, comma 2" sono sostituite con le parole "26, comma 3";
- 9) all'art. 110, dopo la parola "proporzionalità", sono inserite le parole "con la procedura di cui all'articolo 91, comma 2";
- 10) all'articolo 122, comma 5:
 - a) nel primo periodo, le parole "I bandi" sono sostituite dalle seguenti: "Gli avvisi di cui al comma 3 e i bandi";
 - b) nel terzo periodo dopo le parole "I bandi" inserire le seguenti: "e gli avvisi di cui comma 3";
 - c) nel quarto periodo, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "nonché comma 7, terzo periodo.";
- 12) all'articolo 124, comma 5, aggiungere alla fine le seguenti parole: "nonché comma 7, terzo periodo.";
- 13) all'art. 164, comma 1, il secondo periodo è soppresso;
- 14) all'art. 164, comma 4, ultimo periodo, la parola "integrato" è sostituita con le parole "di progettazione e esecuzione"; la parola "unico" è soppressa;
- 15) all'articolo 184 è aggiunto il seguente comma: "4. Le previsioni dei commi 2 e 3 si applicano fino all'entrata in vigore della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
- 16) all'art. 189, comma 3, settimo periodo le parole "aggiudicata ai sensi della legge quadro e delle altre leggi regionali vigenti" sono sostituite dalle seguenti: "aggiudicate con procedura di gara".
- 17) all'articolo 194, comma 10, le parole "terminali di riclassificazione" sono sostituite dalle seguenti: "terminali di rigassificazione"

- 18) all'articolo 207, comma 1, lettera b) le parole "dall'autorità competente di uno stato membro" sono sostituite con le parole "dall'autorità competente";
- 19) all'articolo 216, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: "2. Il concessionario che non sia uno degli enti aggiudicatari che esercitando una o più attività di cui agli articoli da 207 a 213, scelte secondo il ricorso a una procedura di gara aperta o ristretta, è tenuto ad applicare le stesse disposizioni alle quali sono assoggettati i predetti enti";
- 20) all'art. 222, comma 2, le parole "dell'articolo 40" sono sostituite con le parole "dell'articolo 221";
- 21) all'articolo 242, comma 5, la parola "lavori" è sostituita con la parola "contratti";
- 22) all'articolo 252, comma 8, le parole: "il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 e" sono soppresse;
- 23) all'articolo 253, comma 15, le parole "; per le società costituite fino a tre anni prima della data di entrata in vigore della citata legge 18 novembre 1998, n. 415, detta facoltà è esercitabile per un periodo massimo di tre anni da tale data" sono soppresse;
- 24) all'articolo 253, comma 21, le parole "di intesa" sono sostituite dalla seguente "sentita";
- 25) all'art. 253, comma 27, lettera f), penultimo periodo, dopo la parola "appalto" è soppressa la parola "integrato";
- 26) all'art. 28 dell'allegato XXI, le parole "art. 143, comma 11" sono sostituite con le parole "art. 33, comma 3";
- 27) la denominazione "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", ovunque presente, è sostituita dalla denominazione "Ministero delle infrastrutture".

Art. 3

- 1) Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Le procedure di cui all'articolo 1 i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati tra il 1° luglio 2006 e il termine di cui al comma 1 nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, quelle i cui inviti a presentare le offerte siano stati inviati nello stesso termine, restano disciplinate dalle disposizioni alle stesse applicabili alla data di pubblicazione dei relativi bandi o avvisi ovvero a quella di invio degli inviti. A tal fine, le disposizioni di cui all'art. 256, comma 1, continuano ad applicarsi per il periodo transitorio di cui al comma 2.